

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-1957 del 22/04/2021
Oggetto	D.Lgs. 152/06 e smi art. 208 - DITTA Individuale GHESINI ANTONIO AUTOTRASPORTI E MOVIMENTO TERRA, con sede legale ed impianto in comune di Lagosanto (FE). Autorizzazione unica per realizzazione e gestione impianto di recupero di rifiuti non pericolosi di natura inerte.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-2006 del 21/04/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno ventidue APRILE 2021 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Sinadoc 906/2020

Oggetto: D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - art. 208. Ditta Individuale **GHESINI ANTONIO AUTOTRASPORTI E MOVIMENTO TERRA**, con sede legale ed impianto nel comune di Lagosanto (FE). Autorizzazione Unica per realizzazione impianto e gestione attività di recupero di rifiuti non pericolosi di natura inerte.

L A R E S P O N S A B I L E

Vista la domanda in data 30/12/2019 (assunta al PG/2019/198339), presentata dalla Ditta Individuale **GHESINI ANTONIO AUTOTRASPORTI E MOVIMENTO TERRA** (CF GHSNTN83M31C912Q, P IVA 01961340385), con sede legale ed impianto in comune di Lagosanto (FE), via Valle Isola n. 2, nella persona del Titolare Antonio Ghesini;

Richiamata la comunicazione di questo Servizio, di Avvio del Procedimento, PG/2020/4370 del 13/01/2020;

Dato atto che l'istanza presentata è finalizzata ad ottenere l'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e smi, per realizzazione e gestione di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi di natura inerte;

Preso atto che l'attività consiste nella messa in riserva R13 e recupero R5 di rifiuti inerti, finalizzato alla produzione di materiale per l'edilizia in conformità ai punti 7.1.3, lett. a) e c) dell'allegato 1

suballegato 1 del DM 5/02/98 e smi, per un quantitativo annuale pari a 3.000 tonnellate ed istantaneo pari a 2.500 tonnellate, e che il recupero giornaliero è inferiore a 10 t/g, pertanto il progetto non è soggetto a verifica di assoggettabilità a VIA;

Dato altresì atto che l'area interessata risultava a destinazione d'uso agricolo e che pertanto l'approvazione del progetto per realizzazione e gestione dell'impianto, ha costituito variante allo strumento urbanistico;

Visto il verbale della Conferenza dei Servizi del 5/02/2020, svoltasi in modalità a distanza, trasmesso alla ditta e agli Enti coinvolti nel procedimento con PG/2020/19357 del 6/02/2020, con il quale sono state chieste integrazioni alla ditta, in particolare: integrazioni richieste dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, integrazioni richieste nella relazione tecnica di Arpae S.T. PG/2020/16619 del 3/02/2020, procedure e sistemi di gestione relativi alla cessazione di qualifica di rifiuto, documentazione completa relativa alla richiesta di variante urbanistica, corredata da elaborati tecnici ed urbanistici, ed indagine geologica;

Dato atto che dal 6/02/2020, data di ricevimento da parte della ditta del verbale di cui sopra, sono stati sospesi i termini del procedimento;

Viste le integrazioni presentate dalla ditta, assunte al PG/2020/62770 e PG/2020/62781 del 29/04/2020, trasmesse agli Enti compresa la Provincia di Ferrara - Pianificazione Territoriale e Urbanistica, con PG/2020/69809 e PG/2020/69926 del 13/05/2020;

Dato atto che dal 29/04/2020 sono stati ripresi i tempi del procedimento;

Visto il verbale della Conferenza dei Servizi del 8 luglio 2020, svoltasi in modalità a distanza, trasmesso alla ditta e agli Enti con PG/2020/100637 del 14/07/2020, nel corso della quale la Provincia di Ferrara ha chiesto la presentazione di una Relazione a firma del Responsabile del Comune di Lagosanto, nella quale fosse data evidenza della coerenza del progetto con la

pianificazione comunale, come già richiesto con nota della Provincia di Ferrara prot. 14226 del 5/06/2020;

Preso atto che la ditta, come dichiarato nella seduta della Conferenza dei Servizi del 5/02/2020, non risulta essere soggetta a titoli di prevenzione incendi;

Dato atto che la Conferenza dei Servizi, nella seduta del 8/07/2020, ha ritenuto di rinviare ad una successiva seduta la conclusione del procedimento, per chiarire gli aspetti relativi alla variante urbanistica;

Visto il verbale della Conferenza dei Servizi del 5 agosto 2020, svoltasi in modalità a distanza, inviato alla ditta e agli Enti coinvolti nel procedimento con PG/2020/116066 del 11/08/2020, con il quale il Comune di Lagosanto ha illustrato l'iter dell'endoprocedimento ai fini della formulazione del parere di competenza riferito alla variante urbanistica, in particolare: - che la Giunta comunale con delibera n. 68 del 31/07/2020 ha espresso assenso preliminare alla prosecuzione dell'iter di variante; - che doveva essere predisposta la relazione a firma del Responsabile del Comune che desse evidenza della coerenza del progetto con la pianificazione territoriale; - che tale relazione, unitamente al progetto, dovessero essere pubblicati sul BURERT del 19/08/2020 per 30 giorni, decorsi i quali, per i successivi 30 giorni, potevano essere presentate osservazioni da parte di portatori di interesse; - che l'approvazione fosse oggetto di delibera di Consiglio Comunale; - che fosse acquisito parere della Provincia di Ferrara;

Dato atto che nella seduta della Conferenza dei Servizi di cui sopra, come riportato nel verbale della stessa, era stata evidenziata l'impossibilità di rispettare i tempi previsti dall'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e smi, e modificati dalla Legge "Cura Italia", in quanto la conclusione del procedimento era subordinata all'approvazione della variante in Consiglio Comunale, con i passaggi e i tempi sopra descritti;

Visti i pareri degli Enti, riportati nel verbale della seduta della Conferenza dei Servizi del 8.07.2020, come di seguito elencato:

- il Consorzio di Bonifica, con nota assunta al Pg/2020/90099 del 23/06/2020, ha trasmesso il proprio parere favorevole alle condizioni riportate nel presente atto;
- l'AUSL di Ferrara con nota assunta al PG/2020/17054 del 3/02/2020, ha trasmesso il proprio parere favorevole, con il quale classifica l'attività di trattamento dei rifiuti come industria insalubre di prima classe, lettera B n. 100 del DM 5/09/1994;
- il Comando dei Vigili del Fuoco di Ferrara, con nota assunta al PG/2020/92748 del 29/06/2020, ha confermato il parere già espresso e citato nel verbale della Conferenza del 5 febbraio, a seguito del quale la ditta ha dichiarato di non essere assoggettata a titoli di prevenzioni incendi per l'attività autorizzata con il presente atto;

Visto il Decreto del Vice Presidente della Provincia di Ferrara, n. 119 del 25/11/2020, trasmesso ad Arpae in data 25/11/2020, assunto al PG/2020/170989, inoltrato al Comune di Lagosanto con PG/2020/171558 del 26/11/2020;

Richiamate le note di sollecito di questo Servizio nei confronti del Comune di Lagosanto, PG/2020/166887 del 18/11/2020, PG/2021/2824 del 11/01/2021 e PG/2021/1950 del 15/03/2021, al fine del completamento dell'iter di variante e della trasmissione della delibera del Consiglio;

Vista la nota del Comune di Lagosanto prot. n. 2119/2021, assunta al PG/2021/43676 del 19/03/2021, in risposta alle richieste di sollecito citate sopra, con la quale si comunica che la variante è stata approvata con Delibera del Consiglio del Comune di Lagosanto, n. 4 del 27/02/2021, avente ad oggetto *“Variante urbanistica proposta con Procedimento Unico dalla ditta Ghesini Antonio Autotrasporti e Movimento Terra, consistente nella variazione di una porzione di terreno da “Zona agricola E3 delle Dune Storiche” (art. 71 RUE) a “Zona*

produttiva D1 industriale, artigianale, direzionale, commerciale di completamento” (art. 39 RUE), e che tale delibera sarebbe diventata esecutiva a seguito della pubblicazione all'Albo pretorio del Comune.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06, l'approvazione del progetto in Conferenza dei Servizi sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni delle autorità competenti;

Ritenuto di dover rilasciare l'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 , che ricomprende:

- l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue di dilavamento nella Canalina Consortile impianto Marozzo (scarico indiretto nel Canale Ancheria), di cui alla Parte III del D.Lgs. 152/2006;
- nulla osta impatto acustico;

Dato atto che la ditta ha inviato dichiarazione ai sensi del DPR 445/200, assunta al PG/2021/55096 del 9/04/2021 relativa all'imposta di bollo, identificativo bollo n. 01200114285159 del 7/04/2021, che verrà conservato unitamente al presente atto ed unicamente a tale scopo;

Visto il D.Lgs del 3 aprile 2006, n. 152 e sue modifiche ed integrazioni “Norme in materia ambientale”;

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;

Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;

Dato atto:

- che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 si è attuata la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/2015, con invio alla Giunta Regionale;
- che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
- che con DET-2019-102 del 7/10/2019 è stato conferito alla d.ssa Marina Mengoli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara;
- che Responsabile del presente procedimento amministrativo, è la Responsabile dell'Unità *Autorizzazioni Rifiuti* di Arpae di Ferrara;

A U T O R I Z Z A

la ditta individuale GHESINI ANTONIO AUTOTRASPORTI E MOVIMENTO TERRA, nella persona del titolare, con sede legale ed impianto in comune di Lagosanto (FE), via Valle Isola n. 2, alle seguenti attività:

1. MESSA IN RISERVA R13 E RECUPERO R5 DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI.

L'autorizzazione è disciplinata dalle disposizioni della parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., e dalle seguenti condizioni e prescrizioni:

1.1 l'esercizio delle attività di **messa in riserva R13** e **recupero R5** dovrà essere svolta nell'area indicata nella planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce **allegato "A"**;

1.2 i rifiuti per i quali sono ammesse le operazioni di **messa in riserva R13** e **recupero R5** sono i seguenti:

EER 170101 *cemento*

EER 170102 *mattoni*

EER 170103 *mattonelle e ceramiche*

EER 170107 *miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 170106*

EER 170802 *materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 170801*

EER 170904 *rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903*

1.3 i **quantitativi massimi (istantanei ed annuali)** dei rifiuti da trattare, indicati al punto 1.2 precedente, non potranno superare le **2.500 tonnellate/istantanee** e le **3.000 tonnellate/anno**;

- 1.4 i rifiuti dovranno essere stoccati nell'area di superficie pari a 2.400 mq, indicata nella planimetria di cui all'allegato A unito al presente atto;
- 1.5 i rifiuti con codice a specchio dovranno essere accompagnati da opportuna analisi che comprovi la non pericolosità degli stessi, ad esclusione di conferimenti di piccole quantità di rifiuto; in questo ultimo caso dovrà essere acquisita dichiarazione del produttore che tale rifiuto non contiene sostanze pericolose;
- 1.6 i rifiuti e le MPS verranno stoccati in cumuli, nelle zone indicate nell'allegato A al presente atto, di **altezza non superiore a 6 metri**;

CRITERI PER LA CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO:

- 1.7 i rifiuti di cui al punto 1.2 precedente, sottoposti alle operazioni di recupero previste al punto 7.1.3 lett. a) e c) dell'allegato 1, suballegato 1, del DM 5/02/98 e smi, cessano la qualifica di rifiuti ai sensi dell'art. 184-ter del Dlgs 152/2006 se rispettano le seguenti condizioni:
 - i **materiali per l'edilizia** dovranno essere conformi alle caratteristiche dell'allegato C alla Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15 luglio 2005, così come previsto al punto 7.1.4 dell'allegato 1, suballegato 1, del DM 5/02/98 e smi, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto all'allegato 3 del DM 5/02/98 e smi,
 - l'utilizzo dei materiali come **rilevati e sottofondi stradali** è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale, conforme ai limiti dell'allegato 3 del DM 5/02/1998, così come previsto al punto 7.1.3 , lett. c) dell'allegato 1, suballegato 1 del medesimo decreto; tali materiali potranno inoltre essere utilizzati per la manutenzione della pavimentazione dell'impianto;

- la ditta dovrà dotarsi di procedure gestionali (documentate) relative al recupero di rifiuti inerti per la produzione di materiale per l'edilizia, che includono il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento (ove previsto);
- la ditta deve inoltre dotarsi di un piano di campionamento relativo ai materiali in uscita, finalizzato alla resa di una **dichiarazione di conformità** alle norme di riferimento (es. UNI);
- la **dichiarazione di conformità** dovrà essere trasmessa al detentore successivo ed una copia dovrà essere conservata per almeno **un anno** ed essere messa a disposizione degli organi di controllo;

Qualora non venissero rispettate le condizioni di cui sopra i materiali dovranno essere allontanati come rifiuti, accompagnati dal formulario identificativo dei rifiuti (FIR);

- 1.8 le aree di stoccaggio del materiale recuperato per l'uso di rilevati e sottofondi stradali dovranno essere separate da quelle dedicate allo stoccaggio delle MPS, così come indicato nell'allegato A unito al presente atto;

altre condizioni

- 1.9 **l'attività non dovrà arrecare disturbo per quanto riguarda il rumore, gli odori e la dispersione di polveri, trattandosi di un'attività appartenente alla prima classe, lettera b) n. 100 dell'elenco di cui al D.M. 5.09.1994;**
- 1.10 per il deposito temporaneo dei rifiuti eventualmente derivanti dall'attività, dovranno essere rispettate le norme di cui all'art. 185 bis) del D.Lgs 152/06 e s.m.i;
- 1.11 la ditta autorizzata con il presente atto deve essere in possesso del registro di carico e scarico dei rifiuti tenuto aggiornato in base al disposto dell'art. 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

- 1.12 Copia dei formulari di identificazione dei rifiuti, redatti ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., dovranno essere conservati assieme al registro di carico e scarico, con le modalità e termini stabiliti dal medesimo decreto;
- 1.13 la ditta dovrà accertarsi che i terzi ai quali verranno affidati, per lo smaltimento finale, gli eventuali rifiuti prodotti dall'attività autorizzata, siano in possesso delle regolari autorizzazioni, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

2. SCARICO DELLE ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO E DI LAVAGGIO MEZZI E ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE (Canalina consortile impianto Marozzo - scarico indiretto nel Canale Ancheria), ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. , e delle D.G.R. n. 286/2005 e n. 1860/2006:

L'autorizzazione è vincolata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 2.1 Gli scarichi autorizzati sono quelli contrassegnati, nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **allegato "A"**, con le voci:

- S1: scarico di acque di dilavamento;

- S2: scarico acque di lavaggio mezzi e acque reflue domestiche

Le acque di dilavamento che confluiscono nello scarico S1 saranno trattate in un sistema di trattamento in continuo; le acque depurate in tale sistema verranno utilizzate per la bagnatura dei cumuli, anche al fine di contenere le possibili emissioni diffuse;

Le acque reflue domestiche confluiscono a valle del sistema di trattamento delle acque di lavaggio mezzi, con scarico finale nel punto S2;

- 2.2 Devono essere rispettati i valori limite di emissione previsti dalla Tab. 3 colonna Acque Superficiali dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06, nei pozzetti di ispezione e campionamento, indicati nella planimetria di cui al precedente punto 2.1.

- Tali pozzetti dovranno essere mantenuti accessibili per gli accertamenti da parte degli organi di controllo;
- 2.3 E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico, si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse;
 - 2.4 La rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso;
 - 2.5 Le modalità di scarico nel corso d'acqua devono evitare il verificarsi di possibili pregiudizi per la salute e l'ambiente, quali percolazioni incontrollate, inconvenienti igienici, ristagni a cielo aperto, proliferazioni di insetti;
 - 2.6 E' fatto divieto di raggiungere i valori limite di emissione previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo;
 - 2.7 Il controllo dello scarico va effettuato in un pozzetto di campionamento posto immediatamente a monte di ogni scarico finale nel corpo recettore, autorizzato con il presente atto. Tra il pozzetto di campionamento ed il punto di scarico non dovranno essere presenti altri scarichi soggetti ad autorizzazione ai sensi della normativa vigente;
 - 2.8 Ogni pozzetto di ispezione e controllo dovrà essere munito di coperchio a perfetta tenuta, con un solo ingresso ed una sola uscita dei reflui e tra le due condotte dovrà esserci una differenza di quota tale da permettere il campionamento del refluo a caduta. L'apertura per il campionamento dovrà avere dimensione compresa tra i 50x50 e 60x60 cm, per permettere agli operatori di eseguire il campionamento in sicurezza;
 - 2.9 La Ditta dovrà assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc...) del pozzetto d'ispezione, onde consentire il prelievo dei reflui in tempi brevi;

3. REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLA VASCA DI LAMINAZIONE AL SERVIZIO DELL'ATTIVITÀ (condizioni del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, di cui al parere richiamato in premessa):

- 3.1 l'impianto, che si svilupperà su una superficie complessiva di 8.000 mq, deve essere realizzato nel rispetto di quanto riportato nella documentazione progettuale inoltrata al Consorzio di Bonifica durante istruttoria, citata in premessa, ad eccezione del punto 3.2. successivo;
- 3.2 la struttura della cassa di laminazione dovrà essere dimensionata per trattenere temporaneamente un volume minimo di 160 mc consentendo, attraverso l'apposito manufatto di regolazione di diametro Φ 100 mm (in variante al Φ 125 mm proposto), lo scarico graduale nel Canale Ancheria delle acque meteoriche, per una portata massima autorizzabile di 10 l/s, così come stabilito dalla delibera consorziale in materia di invarianza idraulica;
- 3.3 l'area occupata dalla vasca di laminazione posta fuori comparto dovrà restare vincolata nel tempo alla funzione svolta, in quanto al servizio dell'attività autorizzata con il presente atto;
- 3.4 dovrà essere data comunicazione, con sufficiente anticipo, dell'avvio dei lavori al tecnico consorziale, competente per area (geom. Marco Stella, n.ro telefonico 0533/948811), per consentire le opportune operazioni di controllo;**
- 3.5 durante la fase di cantiere e durante il periodo di vita dell'impianto, dovrà essere sempre lasciato libero l'accesso all'area ai tecnici del Consorzio di Bonifica, per le verifiche di competenza.

4. RUMORE

La ditta dovrà rispettare i limiti del piano di zonizzazione acustica vigente.

5. CONDIZIONI GENERALI

- 5.1 La ditta dovrà adottare tutti i mezzi necessari ad evitare pericoli e inconvenienti igienico sanitari per l'ambiente e per gli addetti;
- 5.2 Da parte della ditta dovranno essere rispettate le norme vigenti in materia di prevenzioni dei rumori, di incidenti e di sicurezza sul posto di lavoro;
- 5.3 Dovrà essere preventivamente inoltrata ad ARPAE SAC Ferrara formale domanda per ogni variazione riguardante il contenuto del presente provvedimento;
- 5.4 A chiusura dell'attività dovranno essere ripristinati i luoghi, attraverso interventi di dismissione e riconversione dell'area, in relazione alla destinazione d'uso del piano urbanistico del Comune di Lagosanto.

Il progetto approvato con il presente atto costituisce variante allo strumento urbanistico comunale, connesso unicamente a quello dell'impianto e alla durata dell'autorizzazione medesima.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi avrà validità fino al **31.03.2031**, salvo eventuali modifiche ed integrazioni che si rendessero necessarie al fine di adeguarla alle disposizioni di cui al D.Lgs.152/2006.

Per l'esercizio dell'attività autorizzata con il presente atto dovranno essere costituite, entro 180 giorni dal rilascio del presente atto e pena la decadenza dell'atto medesimo, apposite garanzie finanziarie da prestare a favore di **Arpae – Direzione Generale – via Po n. 5 – 40139**

Bologna P. IVA 04290860370, per un importo pari a **€ 75.000,00 (settantacinquemila/00)**, importo minimo previsto per attività di recupero di rifiuti non pericolosi, secondo le modalità di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13.10.2003.

La durata della garanzia finanziaria deve essere pari alla durata dell'autorizzazione; decorso tale periodo la garanzia finanziaria deve rimanere valida per i successivi due anni.

In caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte di ARPAE, la garanzia dovrà essere ricostituita a cura della ditta autorizzata, nella stessa misura di quella originariamente determinata.

In caso di imprese certificate ISO 14001 e/o registrate EMAS l'importo delle garanzie finanziarie può essere ridotto rispettivamente del 40% e del 50%, producendo copia delle certificazioni ambientali.

Almeno 180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione la ditta deve presentare domanda di rinnovo.

Per le imprese che risultino registrate ai sensi del Regolamento CE 1221/2009 e smi ed operino nell'ambito del sistema Ecolabel di cui al Regolamento CE 66/2010 e smi, o certificate UNI EN ISO 14001, il rinnovo dell'autorizzazione potrà essere sostituito con un'autocertificazione da parte della ditta stessa, secondo le modalità previste all'art. 209 del D.Lgs. 152/06 e smi.

Il presente atto, firmato digitalmente, viene trasmesso via pec alla ditta, al Comune di Lagosanto, all'AUSL di Ferrara, al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara e ai Vigili del Fuoco di Ferrara.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. n. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso alternativamente al T.A.R. dell'Emilia Romagna

o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

d.ssa Marina Mengoli

f.to digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.